

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 31-12-2021 al 15-01-2022



# COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III n.2 - 64044

Partita Iva 00205660673	Codice Fiscale 92001400677	Conto Corrente 10784643	www.comune.fanoadriano.te.it
Telef. 0861/95124	Fax 0861/958264	E-mail <a href="mailto:servizidemografici@comune.fanoadriano.te.it">servizidemografici@comune.fanoadriano.te.it</a>	

Ord.n. 7 del 31/12/2021

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA CAPODANNO E FESTIVI**

## IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.- 305 del 24/12/2021, entrato in vigore il 25/12/2021, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
- Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.;
- Richiamate le ordinanze del Ministro della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- Richiamate, inoltre, le ordinanze regionali emanate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19;
- Preso atto che l'art. 4 del decreto legge n. 221/2021, ha disposto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca;
- Considerato che, allo stato, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID – 19 è in forte espansione su tutto il territorio nazionale, regionale e territoriale e, in special modo, per la diffusione della variante Omicron che si sta registrando in questo ultimo periodo;
- Ravvisato che, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio cittadino, occorre disporre ulteriori misure che possano impedire l'insorgenza di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;
- Preso atto della nota della Prefettura di Teramo prot. 78443 del 22.12.2021 con cui richiama i Sindaci all'adozione di eventuali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del virus, provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.;
- Preso atto della nota della Prefettura di Teramo prot. 79646 del 29.12.2021 con cui richiama i Sindaci all'adozione di eventuali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del virus, in vista dell'approssimarsi della ricorrenza del Capodanno, e auspica una uniforme regolamentazione a livello provinciale sulle misure di contrasto nella stessa nota indicate;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la L.R. n. 23/2018;
- Vista la legge n. 689/81;

All'esito delle valutazioni effettuate e delle indicazioni emerse nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del Direttore Generale della Asl di Teramo e di tutte le forze dell'Ordine con particolare riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica

### **ORDINA**

- a decorre dalle ore 16,00 di venerdì 31 dicembre e fino alle ore 24:00 di domenica 2 gennaio 2022 è fatto divieto su tutto il territorio del Comune di Fano Adriano:
- di somministrazione al banco di alimenti e bevande;
- di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
- di spettacoli danzanti all'interno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei quali sono consentiti esclusivamente gli accompagnamenti musicali;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad € 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista).

Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile:

- ☐ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ☐ mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fano Adriano

### **TRASMETTE**

Il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- alla Stazione Carabinieri di Pietracamela



IL SINDACO  
Dott. Luigi Servi